

L'opinione

PASS, SE L'OBBLIGO DEVE VALERE ANCHE PER CHI NON PUÒ VACCINARSI

Alessandro Paone *

Il governo ha infine disposto l'obbligatorietà del green pass per l'accesso a qualunque luogo di lavoro, con un testo semplice e diretto che mette fine a divisioni politiche e sindacali ma che è destinato a sollevare nuovi contrasti non appena verranno sperimentati gli effetti applicativi dell'impianto sanzionatorio messo a punto, le cui conseguenze non sono scontate.

Il decreto, per "prevenire la diffusione dell'infezione da Sars-Cov-2", stabilisce l'obbligo di "possedere e di esibire su richiesta" il green pass per "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato", a "qualunque titolo", e ciò "ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta".

Il controllo in capo al datore di lavoro è obbligatorio tanto che l'omissione è sanzionata con una multa da 600 a 1.500 euro, come pure lo è la mancata definizione entro il 15 ottobre delle "modalità operative per l'organizzazione delle verifiche" del green pass, che possono svolgersi "anche a campione" ma meglio se "prioritariamente al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro".

E qui un primo problema che attiene al processo di controllo, che rischia di generare rallentamenti con incidenza sull'orario di lavoro e, quindi, sulla monetizzabilità del tempo che le persone dovranno mettere a disposizione per accedere, analogamente a quanto in passato avvenuto

con la nota questione del cosiddetto tempo-tuta che molti Tribunali ha interessato.

Più delicato è il tema del trattamento del personale privo di green pass: la spontanea comunicazione del mancato possesso all'accesso comporta la sospensione dalla retribuzione e dalla contribuzione (fino a che non si otterrà il certificato e fintanto che è obbligatorio) senza "in ogni caso conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto".

Comportamento corretto e spontaneo del lavoratore responsabile, ma allora non si capisce perché è trattato allo stesso modo chi invece tace il mancato possesso del pass e viene trovato senza al momento dell'ingresso ma prima che acceda nel luogo di lavoro. Se il controllo è a campione e la verifica all'ingresso opzionale, di fatti parliamo di soggetti che, non potendo invocare l'ignoranza della norma, sono "graziati" dal caso, pur quando l'intenzione era di entrare esponendo i colleghi al rischio di salute e sicurezza.

Anche per questi la norma esclude "in ogni caso" conseguenze disciplinari, eppure è innegabile che tale condotta impatti sulla fiduciarità del vincolo contrattuale che è il cuore del rapporto di lavoro.

Viceversa, il lavoratore che viene trovato sprovvisto di

green pass ma all'interno del luogo di lavoro subisce la sanzione da 600 a 1.500 euro (da parte del prefetto), "ferme restando le conseguenze disciplinari".

E in questo caso non può escludersi il licenziamento, per giusta causa peraltro, dato che trattasi di un lavoratore che è consapevole dell'obbligo legale, cui ha scientemente scelto di sottrarsi accedendo ugualmente al luogo di lavoro, violando deliberatamente l'obbligo introdotto dalla legge di "di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro", il tutto a tacere della violazione della procedura interna richiesta dalla norma, e degli effetti potenzialmente lesivi sull'organizzazione della sua condotta.

Vero è che la scelta di licenziare, nel privato, è libera ed appartiene al datore di lavoro, ma è altrettanto vero che la norma introduce un obbligo stringente per finalità di salute e sicurezza la cui violazione può sostenere, in astratto, la massima sanzione espulsiva.

Per concludere, non si comprende il motivo della esclusione dall'obbligo di quei soggetti esentati dal vaccino in forza di certificato medico: il green pass riguarda anche i tamponi e non ha senso escludere soggetti esenti dal vaccino dalla verifica della negatività mediante tampone, posto che costoro possono benissimo rappresentare veicolo di contagio in azienda.

* *Avvocato giuslavorista
Equity Partner LabLaw
Studio Legale*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

